

Spett.le
CLIENTI
PRODUTTORI E TRASPORTATORI RIFIUTI

OGGETTO: CIRCOLARE IMPORTANTE AGGIORNAMENTO NORMATIVO SUI RIFIUTI

Gentile cliente,

dal 18 Febbraio 2015 è entrata in vigore la legge 116/2014 che comporta alcune novità sulla gestione dei rifiuti, cercheremo di semplificare l'argomento considerata la difficoltà delle novità.

MODIFICHE NORMATIVE DAL 18/02/15

1. Il produttore del rifiuto è totalmente responsabile della classificazione e caratterizzazione dei rifiuti, e ciò è un suo onere. (era già prevista prima questa responsabilità, ma non era esplicito).
2. E' necessario che sia il produttore ad attribuire il codice del rifiuto (codice CER), adottando le nuove disposizioni normative.
3. E'obbligatorio che il produttore del rifiuto classifichi il rifiuto prima di allontanarlo dalla sede in cui l'ha prodotto.

(Disposizioni previste dall'art. 13 c.5 della legge 116/2014 che va ad integrare l'Allegato D della parte IV del D.Lgs. 152/2006)

MODIFICHE NORMATIVE DAL 01/06/15

Dal 1° Giugno variano i criteri con cui si determina se un rifiuto è pericoloso o non pericoloso.

Un rifiuto è non pericoloso quando il Codice CER esclude categoricamente si possa trattare di un rifiuto pericoloso, (es. tutti i codici dei rifiuti che non fanno riferimento a diciture tipo "**diversi da quelli di cui alla voce XXXXXX**" dove XXXXXX rappresenta un codice rifiuto pericoloso.

COME VERIFICARE CHE IL RIFIUTO NON SIA PERICOLOSO?

Per verificare che il rifiuto non sia pericoloso, è necessario sottoporre il rifiuto a delle analisi chimiche, presso un laboratorio chimico.

PERCHE' E' IMPORTANTE LA CLASSIFICAZIONE DEI PROPRI RIFIUTI?

1. Identificare il rifiuto con la classificazione e la caratterizzazione, richiede una valutazione molto attenta, poiché da questa fase si determina come gestirlo, ossia:
 - come va confezionato
 - come va etichettato
 - come va stoccato
 - quali documenti sono necessari
 - come gestire il registro di carico e scarico per le imprese che sono obbligate a trascrivere tali informazioni
 - quali documenti avere per il trasporto
 - chi può trasportare il rifiuto
 - chi può ricevere il rifiuto
2. Commettere un errore nella fase di classificazione e caratterizzazione del rifiuto, si trascinerrebbe in tutte le altre operazioni e verrebbe sicuramente rilevato nei controlli che svolgono gli enti preposti (e capita sempre più spesso), sia presso la Vostra azienda, che presso l'azienda dei trasportatori, o di chi riceve il rifiuto, ricadendo a cascata su tutti e tre i soggetti che hanno gestito il rifiuto.
3. In caso di rilevamento di errori da parte degli enti di controllo, ciò comporta azioni giudiziarie, (verbali, sanzioni amministrative e penali, consulenze supplementari, eventuali ricorsi da valutare con il legale), ed altri effetti collaterali (tempo, stress, danno all'immagine aziendale) che comporterebbero lo spreco di ulteriore denaro.

QUALI SANZIONI SONO PREVISTE PER MANCATA O ERRATA CLASSIFICAZIONE / CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI?

- **La sanzione per questo tipo di reato, non ha limiti.**
- Il cambiamento consistente sulle sanzioni parte dal 2011. Il 16 Agosto 2011 è entrato in vigore Il D.Lgs 121/2011 che aggiungendo l'articolo 25 undicies al D.Lgs 231/2001 , ha messo sotto il regime sanzionatorio del D.Lgs 231 anche i reati ambientali e quindi anche i reati sulla Gestione dei rifiuti.
- In poche parole, Il D.Lgs 231/2001 considera che alcuni reati (dal 2011 appunto anche quelli ambientali), siano riconducibili ad un difetto organizzativo dell'Impresa.
- E quindi prevede la **sanzione anche verso i Soci dell'Azienda, e non più solamente alla persona fisica/amministratore che materialmente ha commesso l'illecito.** Il motivo è facile da intuire. E cioè che **se il reato ha portato ad un arricchimento o ad**

una minor spesa della società, il giudice viene messo in condizioni di potere aggredire il patrimonio dei soci.

- Quindi se consideriamo il reato di "fornitura di false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o uso di un certificato falso (o inesistente)", l'art. 258 c.4 del D.Lgs 152/2006 lo punisce con: **Sanzione Penale dell'arresto fino a 2 anni**; e il D.Lgs 231 con **Sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote. (Il valore di una quota è a discrezione del giudice e può andare da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00)**. Quindi la **sanzione minima è di € 38.700,00 la massima è sufficiente per determinare il fallimento di buona parte delle aziende**).
- **Sbagliare la classificazione/caratterizzazione del rifiuto**, può comportare l'aver affidato il rifiuto a trasportatori o smaltitori NON AUTORIZZATI, ciò comporta:
- Gestione illecita di rifiuti: L'art 259, c.1 del D.Lgs 152/2006 lo punisce con: **Sanzione Penale dell'arresto fino a 2 anni e sanz. amministrativa fino a 26.000 €**, e il D.Lgs 231 con **Sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote. (da € 38.700 a € 387.250,00)**. Sempre che non si sia incorso anche nel reato di inquinamento ambientale, per smaltimento in sito non appropriato, e in questo caso i **costi non sono identificabili, ma potrebbero essere veramente incalcolabili**.

COME FARE PER EVITARE SANZIONI?

- Vi possiamo suggerire di rivolgervi ad un consulente ambientale di comprovata esperienza, per provvedere a redarre la classificazione e caratterizzazione dei rifiuti, e sottoporre ad analisi chimica i rifiuti da voi prodotti se non è esclusa la pericolosità in funzione dei rifiuti indicati dalla nuova normativa.

COME FARE PER PROSEGUIRE NEL RAPPORTO DI GESTIONE DI RIFIUTI CON SERVIZI INDUSTRIA?

Servizi Industria è **obbligata** pertanto a **richiedervi la classificazione e la caratterizzazione per tutti i rifiuti che produce e che conferite presso di noi**, ed in particolare le analisi per i seguenti rifiuti citati a titolo esemplificativo, tra quelli che siamo autorizzati a recuperare e trattare:

- **CER 010413 - RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE DELLA PIETRA, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 010412**
- **CER 170107 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 170106**
- **CER 170904 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170901, 170902, 170903**
- **CER 170302 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 170301**
- **CER 120701 -**
- **CER 010410 - POLVERI E RESIDUI AFFINI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 01 04 07**
- **CER 170802 - MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA**

QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170801

- **CER 010408 - SCARTI DI GHIAIA E PIETRISCO, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 010407**
- **CER 170504 - TERRA E ROCCE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 170503**
- **CER 170506 - FANGHI DI DRAGAGGIO, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170505**
- **CER 170508 - PIETRISCO PER MASSICCIATE FERROVIARIE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170507**
- **CER 200138 - LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137**

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni.

Cordiali saluti,

Servizi Industria Srl